



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA**

così composto:

- | | | |
|----|-------------------------------------|-------------|
| 1. | dott. Francesco Maria Antonio Buggè | Presidente |
| 2. | dott.ssa Germana Radice | Giudice |
| 3. | dott.ssa Francesca Loffredo | Giudice re. |

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

(art. 16 l. fall.)

dichiarativa del fallimento della società **BELLA VISTA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**, con sede legale in Francica (VV), Via Magna Grecia n. 1 (CAP 89851) C.F. 02879490791, R.E.A. n. VV – 163058, in persona del liquidatore MARIA LA BELLA, nata a Vibo Valentia il 14.11.1969 c.f. LBLMRA69S54F537N

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 16.11.2021, l'avv. Francesco Manduca, n.q. di curatore fallimentare della ditta individuale Mondella Antonio, fallimento dichiarato dal Tribunale di Vibo Valentia con sentenza n. 22/2015, autorizzato alla presentazione del ricorso con provvedimento del Tribunale di Vibo Valentia, G.D. dott. Mario Miele in data 28.10.2021 e la dott.ssa Maria La Bella, n. q. di liquidatore della Bella Vista s.r.l. adivano questo Tribunale per la dichiarazione di fallimento della società Bella Vista srl già in liquidazione,

Esponevano in premessa:

- che nel programma di liquidazione a suo tempo depositato dalla Curatela del Fallimento di Mondella Antonio ed approvato dal Tribunale di Vibo Valentia in persona del Giudice Delegato si è testualmente articolato al punto II *“Il sig.*

Mondella Antonio è titolare del 100% del capitale sociale delle società Bella Vista S.r.l. e della Mondella Group S.r.l., nonché è titolare del 75% quale socio accomandatario della Emmeci 95 S.a.s. che a sua volta è titolare del 99% del capitale sociale della Firstone S.r.l. Per tutte il Mondella risulta anche amministratore e legale rappresentante. Ciò premesso tutte le società sopra citate andranno poste in liquidazione previa valutazione della situazione economica patrimoniale. In ossequio alle norme in materia si dovrà procedere all'espletamento di una serie di attività scandite secondo le seguenti fasi: a) convocazione dell'assemblea dei soci per la sostituzione dell'amministratore e la messa in liquidazione con contestuale nomina del liquidatore; b) valutazione della situazione patrimoniale / contabile / finanziaria della società da parte del liquidatore con consegna alla curatela di idonea relazione con annesso adeguato programma di liquidazione, da depositarsi nel fascicolo fallimentare; c) redazione di perizia di stima di ogni singolo cespite da parte di consulente tecnico nominato dal liquidatore su indicazione della Curatela Fallimentare previa autorizzazione del Giudice Delegato; d) liquidazione del patrimonio mobiliare stimato e ripartito in lotti attraverso il commissionario Edicom del Tribunale di Vibo Valentia con il sistema delle vendite on line; e) liquidazione del patrimonio immobiliare stimato e ripartito in lotti mediante il sistema delle vendite competitive fallimentari e con le medesime regole di pubblicità in uso presso il Tribunale di Vibo Valentia; f) redazione di un piano di riparto dei risultati economici della liquidazione da sottoporsi alla approvazione della Curatela Fallimentare e del Giudice Delegato; g) esecuzione del piano di riparto in favore dei creditori della società; h) versamento del residuo del riparto in favore della curatela fallimentare;

- che in conformità al predetto programma e su autorizzazione del Giudice Delegato con verbale di assemblea dei soci a rogito notaio Lo Schiavo del 16.02.2016 si è proceduto alla messa in liquidazione della Bella Vista S.r.l. con nomina del liquidatore nella persona della D.ssa Maria La Bella.
- Che la d.ssa La Bella ha proceduto previa acquisizione della documentazione contabile ad effettuare una prima valutazione in merito all'attivo e passivo della società ai fini della redazione di un programma di liquidazione, per come descritto nella relazione del 29.10.2016 consegnata alla Curatela Fallimentare;

- che conseguentemente veniva dato incarico all'Arch. Saverio Franco per la stima dei beni immobili appresi all'attivo della società nonché venivano svolte le opportune verifiche presso la Conservatoria dei RR.II. ove sono state riscontrate diverse iscrizioni ipotecarie sui beni immobili di proprietà della Bella Vista S.r.l. tra cui anche la Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- che il liquidatore ha anche redatto un avviso per manifestazioni di interesse all'acquisto dei beni immobili di proprietà della Bella Vista S.r.l. sulla base dei valori di stima indicati nella perizia sopra citata;
- che tuttavia la presenza di ipoteche gravanti su tutti i 26 lotti posti in vendita ha determinato la desistenza di eventuali interessati;
- che né l'Agenzia delle Entrate ha riscontrato la richiesta della Curatela di procedere ad una cancellazione parziale della ipoteca iscritta sul bene che di volta in volta il liquidatore avrebbe venduto attraverso la sopra citata richiesta manifestazione di interesse con avviso a vendita volontaria;
- che la d.ssa La Bella da ultimo ha redatto ed inviato alla curatela una ulteriore relazione con documentazione allegata particolarmente dettagliata con evidenza sia del passivo particolarmente gravoso sia della impossibilità a procedere all'attività liquidatoria per la evidente insolvenza della società, anche a causa di un pignoramento mobiliare presso terzi che, sebbene oggetto di sospensione in forza di opposizione alla esecuzione mobiliare promossa dalla liquidatrice, ha determinato un vincolo di inutilizzabilità del saldo liquido di poche migliaia di euro presso il c/c intestato alla società ed accesso prima della messa in liquidazione da parte del sig. Mondella Antonio presso la BCC del Vibonese;
- che nello specifico il liquidatore ha evidenziato un passivo di seguito descritto per macro voci:
 - debiti erariali scaduti 307.640,55
 - debiti verso banche 806.948,35
 - debiti verso Mondella Angelo (lodo arbitrale) 66.400,00
 - debito verso Naso Domenico Antonio 15.750,74
 - debito verso Rizzo Francesco 9.776,00
 - debiti verso fornitori 3.924,00
 - debiti maturati post procedimento liquidazione oltre 100.000,00.

All'udienza del 14.1.2022, sentito le parti, il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.

Motivi della decisione

All'esito dell'istruttoria prefallimentare è emersa la sussistenza delle condizioni per la dichiarazione di fallimento del resistente.

In particolare:

Insussistenza di condizioni ostative (artt. 10 e 15 ultimo comma della legge fallimentare).

La società resistente risulta iscritta nel registro delle imprese, come comprovato dalla visura camerale in atti; la somma dei debiti (come emerge dalla documentazione depositata da parte ricorrente e dalla relazione della Guardia di Finanza) è superiore al limite di € 30.000 previsto dall'art.15 ultimo comma L.Fall.

Presupposto soggettivo (art. 1 legge fallimentare)

Il debitore, come risultante dal registro delle imprese, è imprenditore esercente un'attività commerciale in forma collettiva consistente nella "*compravendita di beni immobili effettuata su beni propri*" (costruzione, acquisto, vendita, conduzione, locazione, gestione, ristrutturazione di case per civile abitazione, di strutture turistiche, di alberghi, di residence, di ristoranti, di case per ferie, di multiproprietà, di negozi, di impianti sportivi, di parcheggi, di garage e di ogni altro tipo di immobile turistico, commerciale, industriale o residenziale privato o pubblico; (...).

E', inoltre, assoggettabile a fallimento poiché non ha dimostrato, con onere probatorio a suo carico, secondo quanto previsto dal novellato art. 1 comma 2 l. fall., il possesso congiunto dei tre requisiti di non fallibilità previsti dall'art. 1 comma 2 lett. a), b) e c) l. fall.

Presupposto oggettivo (art. 5 legge fallimentare)

Sussiste lo stato di insolvenza della società, quale situazione di incapacità dell'imprenditore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, manifestatosi attraverso il mancato pagamento di quanto dovuto ai creditori.

Infine sono indice di insolvenza l'inadempimento di obbligazioni relative a plurime prestazioni commerciali, le iscrizioni ipotecarie presenti sugli immobili di cui al patrimonio societario, l'impossibilità - dichiarata dalla liquidatrice - di procedere alla liquidazione della società ed in particolare di confermare e proseguire l'aggiudicazione e

le successive vendite dei beni immobili, per la mancanza di solvibilità necessaria a procedere all'estinzione delle ipoteche.

Di qui la dichiarazione di fallimento.

PQM

Visti

gli artt. 1, 5, 6, 15, 16, 17 e 147 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

Dichiara

il fallimento della società **BELLA VISTA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**, con sede legale in Francica (VV), Via Magna Grecia n. 1 (CAP 89851) C.F. 02879490791, R.E.A. n. VV – 163058, in persona del liquidatore MARIA LA BELLA, nata a Vibo Valentia il 14.11.1969 c.f. LBLMRA69S54F537N

Nomina

Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Loffredo;

Nomina

Curatore l'avv.to Francesco Manduca;

Ordina

alla società fallita di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

Ordina

al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 87 legge fallimentare, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 legge fallimentare ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore,

depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

Fissa

per il **giorno 7.10.2022 ore di rito** l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio sito in Vibo Valentia, presso il Palazzo di Giustizia, avvertendo la società fallita che può chiedere di essere sentita ai sensi dell'art. 95 legge fallimentare e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;

Assegna

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, **mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;**

Avvisa

i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

Segnala

al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;

Ordina

che la presente sentenza, ai sensi dell'art. 17 legge fallimentare, sia notificata alla società debitrice fallita, comunicata per estratto al curatore, al Pubblico Ministero ed al creditore

istante, e trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione.

Si precisa che ogni attività indicata deve essere posta in essere dal curatore nel rispetto della normativa dettata in ordine al contenimento del contagio da COVID-19.

Si prenoti a debito la presente con gli atti consequenziali.

Vibo Valentia, così deciso nella Camera di Consiglio del 14.3.2022, effettuata con modalità telematiche ai sensi dell'art. 83 D.L. n.18/2020

Il Presidente

Dott. Francesco Maria Antonio Buggè

Il Giudice rel.

Dott.ssa Francesca Loffredo